



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS
Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado dei Comuni di Faedis, Attimis e Povoletto
Piazza Mons. Pelizzo, 11 - 33040 Faedis (UD) - Tel. 0432 728014
e-mail udic827004@istruzione.it udic827004@pec.istruzione.it
sito web: www.icfaedis.edu.it
Codice fiscale 94071120300 - Codice univoco Istituto UFIHE



REGOLAMENTO

Criteri relativi alla quota di assenza per la validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di primo grado

e

Indicazioni per la frequenza degli alunni di tutti gli ordini

Per la secondaria di I grado, l'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59/2004 (ripreso da D.P.R. 122/2009, art. 2 co. 10), prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Spetta, dunque, al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di classe, caricate sul RE e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza dello studente nell'anno scolastico è rapportato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi (30 ore settimanali per il tempo normale e 36 per il tempo prolungato).

L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

- Solo per gli alunni appena arrivati in Italia da zone di guerra le assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.
- Le ore di attività didattica extrascolastica (come uscite didattiche, viaggi d'istruzione, partecipazione a progetti e attività sportive promossi dalla scuola, ecc.) sono regolarmente riportate sul registro di classe, con relativa annotazione degli assenti a cura del docente.
- Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l'articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di GLO.
- Per gli alunni in ospedale o luoghi di cura, che seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR n. 122 /2009).

Firmato digitalmente da MAFFEI MICHELA

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tipologia di assenze documentate e continuative ammesse alla deroga

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli di classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'istituzione scolastica.

Assenze ammesse in deroga:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate)
2. terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente)
3. visite specialistiche e day hospital;
4. gravi e documentate esigenze di famiglia (p.e. provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore);
5. gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
6. provenienza da altri paesi in corso d'anno;
7. rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
8. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
9. mancata frequenza dovuta alla disabilità;
10. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposto (Legge 516/1998; Legge 101/1989);
11. assenze legate al COVID, certificate con referto di tampone positivo dell'alunno all'avvio del periodo e referto di tampone negativo del medesimo a conclusione del periodo;
12. altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati.

In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove, almeno due, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

Il Consiglio di classe, in caso di superamento del limite massimo di assenze, può decidere, in presenza di un numero congruo di valutazione e/o di un percorso di recupero individuale, di ammettere comunque lo studente allo scrutinio, valutando attentamente caso per caso.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Segnalazione del numero delle assenze

I coordinatori di classe avranno cura di monitorare costantemente il numero di assenze effettuate dagli alunni, avvisando le famiglie tramite comunicazione scritta e controllo dell'avvenuta ricezione qualora il loro numero sia eccessivo o tale da pregiudicare la validità dell'anno scolastico. Di tale comunicazione deve essere fatto avviso scritto anche alla Segreteria e Direzione della scuola.

Precisazioni per gli alunni della scuola primaria

Il tempo scuola scelto dalle famiglie è di 30 o 40 ore settimanali e l'obbligo scolastico si intende assolto con il rispetto di tale orario settimanale.

Il frequente e ripetuto ingresso/uscite fuori orario degli alunni costituisce una riduzione nell'osservanza dell'obbligo scolastico. Sono giustificate le uscite in concomitanza di visite mediche o altri motivi che devono essere occasionali, mentre la regolarità dei ritardi in entrata e in uscita, le assenze e le uscite anticipate costituiscono presupposto per la mancanza di rispetto dell'obbligo scolastico.

Qualunque variazione degli ingressi ed uscite degli alunni va giustificata dai genitori e andrà segnalata tempestivamente a questa Direzione per i provvedimenti del caso.

Precisazioni per gli alunni della scuola dell'infanzia

Pur non rientrando la scuola dell'infanzia nell'obbligo scolastico, il frequente e ripetuto ingresso degli alunni in ritardo e le uscite anticipate (eccezion fatta per cicli di terapie) costituiscono una riduzione del tempo scuola e, se non comunicate, creano disagio all'organizzazione scolastica e alla didattica.

Qualunque variazione degli ingressi ed uscite degli alunni va quindi comunicata e giustificata dai genitori; le uscite o gli ingressi non concordati o in ritardo verranno segnalati tempestivamente a questa Direzione per i provvedimenti del caso.